

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 4

20 febbraio 2025

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2025)**

Oggetto assembleare n.228

RELAZIONE

Premessa

Il progetto di legge è presentato a norma dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del paragrafo 7 del principio contabile applicato riguardante la programmazione Allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo. Contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Art. 1 Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

Con il presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa e, per le spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Art. 2 Alta formazione post-universitaria

Con il presente articolo, si autorizza una rimodulazione delle risorse inizialmente previste a favore dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica a seguito dell'esigenza di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione.

Art. 3 Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci

Con il presente articolo, si autorizza un'integrazione per l'esercizio 2027 del contributo al Collegio regionale dei maestri di sci relativamente a interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale.

Art. 4 Contributo straordinario al Comune di Parma a sostegno del programma di attività nell'ambito di "Parma capitale europea dei giovani 2027"

Per il 2027, il titolo di Capitale Europea dei Giovani è stato assegnato a Parma, che nell'occasione sarà chiamata a mostrare le proprie idee, i progetti e le attività innovative che mirano a dare spazio alle voci dei giovani e ad affermare il punto di vista dei giovani in tutti gli aspetti della vita cittadina. Per questa ragione con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Parma per la realizzazione a sostegno del programma di attività da realizzare nell'ambito di "Parma capitale europea dei giovani 2027".

Con proprio atto, la Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

Art. 5 Sostegno ai Comuni del cratere di cui all'ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021

Con il presente articolo, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi ai Comuni colpiti dal sisma 2012 con particolare riferimento a quelli individuati dall'ordinanza del Commissario delegato n. 8 del 17 marzo 2021 al fine di promuovere l'attrattività del

territorio, la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e la sostenibilità per il post ricostruzione sisma 2012 per gli esercizi 2026 e 2027.

Art. 6 Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 7 Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

Art. 8 Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa

Con il presente articolo, si autorizza un trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie alla realizzazione di interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa.

Art. 9 Interventi per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse previste per l'esercizio 2025 per l'attuazione delle politiche di tutela e di gestione dell'importante patrimonio naturalistico rappresentato dagli alberi monumentali e dei boschi vetusti, per fronteggiare le subentrate criticità strutturali e gli elevati rischi legati alla situazione di precaria stabilità che potrà, a seguito del suo aggravarsi, diventare irreversibile e risultare definitivamente compromessa in assenza di ulteriori risorse.

Art. 10 Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione del trasferimento da parte della Regione Emilia-Romagna all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile delle risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale.

Art. 11 Interventi di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi nelle aree a rischio spopolamento

Con la presente disposizione la Regione Emilia-Romagna intende favorire il mantenimento dell'offerta di servizi scolastici ed educativi per la fascia di età 0-6 anni nelle aree soggette a rischio di progressivo spopolamento, con particolare riferimento ai Comuni classificati montani così come definiti dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e ai Comuni colpiti dai gravi eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024.

Per tali finalità la Giunta regionale con propria deliberazione potrà stabilire beneficiari, tipologie di interventi, criteri e modalità di concessione e di erogazione dei contributi per finanziare progetti di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici

ed educativi, sostenendo in particolare soluzioni innovative e sperimentali rivolte alla fascia di età 0-6 anni.

Art. 12 Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

Con il presente articolo si autorizza un'integrazione per l'esercizio 2025 al fine di potenziare gli interventi previsti nell'ambito della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 per finanziare iniziative volte all'attrazione, permanenza e valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione nel contesto regionale.

Art. 13 Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie per la concessione di contributi destinati al sistema di formazione professionale costituito da 192 enti accreditati ai sensi dell'art. 33 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 e ss.mm. che operano negli ambiti dell'istruzione e formazione professionale, della formazione post-diploma, della formazione per gli adulti e per l'apprendistato.

Art. 14 Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse necessarie a promuovere progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative, riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione accreditati aventi quale attività prevalente la formazione professionale e a totale partecipazione pubblica, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni della comunità e del territorio.

Art. 15 Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

Con il presente articolo, è prevista un'integrazione delle risorse necessarie al funzionamento della Scuola superiore sport invernali turismo "ski college" attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva, permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio.

Art. 16 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

Con il presente articolo, al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, si autorizza la Regione Emilia-Romagna a concedere, per le campagne 2026 e 2027, aiuti per le superfici coltivate a patata in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, a condizione che i beneficiari dell'aiuto provvedano all'utilizzo di tuberi-seme certificati.

Art. 17 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

Con il presente articolo, al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per le campagne 2026 e 2027, aiuti per le superfici coltivate a riso da pila e da semente, in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, a condizione che i beneficiari dell'aiuto provvedano all'utilizzo di semi certificati.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno definiti i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Art. 18 Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

Con il presente articolo, al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale per la campagna 2027, è prevista un'integrazione alle autorizzazioni di spesa disposte dall' articolo 3 della Legge regionale 28 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) riguardanti le misure di sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Art. 19 Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli, alimentari e ittici di cui all'allegato I del TFUE

Con il presente articolo, si prevede l'autorizzazione alla concessione di contributi, per l'esercizio 2025, in favore dei Comuni al fine di sostenere la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli, alimentari e ittici di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

La definizione dei criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

Art. 20 Interventi per la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone dell'Emilia-Romagna

Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del D.lgs. 11 maggio 2018 n. 52, detentori dei Libri Genealogici delle razze autoctone dell'Emilia-Romagna bovine, equine e asinine, per attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.

Le razze da sostenere, i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Art. 21 Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

Con il presente articolo, si autorizza l'integrazione delle risorse destinate a concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154), e alla realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).

Art. 22 Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

Con il presente articolo, si prevede l'integrazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari per il rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo.

Art. 23 Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo

Con il presente articolo, si autorizza la Regione a dotarsi di strumenti di misurazione, ad elevata precisione o tecnologia, nonché dei relativi accessori e manutenzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici

in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", al fine di adempiere in modo più efficace alle funzioni connesse ai controlli sulle superfici, per l'erogazione di contributi e aiuti in ambito agricolo previsti dai Regolamenti europei.

Art. 24 Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

Con la disposizione contenuta nell'articolo 27 della legge regionale n. 28 dicembre 2023, n. 18 si prevedeva un nuovo regime di aiuto a favore degli istituti di istruzione secondaria superiore ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, a fronte dell'acquisto di strumenti e di attrezzature tecnico-scientifiche innovativi. La Regione Emilia-Romagna intendeva supportare gli istituti ad indirizzo agrario, tecnici e professionali, nel potenziamento delle attrezzature tecnico scientifiche, per rendere gli insegnamenti teorici e pratici maggiormente funzionali alle esigenze del mercato del lavoro, garantendo un raccordo sempre più sistematico e profondo con il sistema economico.

Con il presente articolo, si autorizza una rimodulazione delle risorse inizialmente previste a seguito dell'esigenza di ridefinire gli strumenti e le modalità di attuazione degli interventi previsti, rendendoli pienamente coerenti con il nuovo contesto e le nuove linee di programmazione.

Art. 25 Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegati alla eccezionale proliferazione della "mucillagine" e per l'aumento del prezzo del gasolio

Con il presente articolo, si istituisce un nuovo regime di aiuto straordinario per sostenere il comparto della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo la concessione di contributi, per l'esercizio 2025, alle imprese per i periodi di fermo pesca causati dalla improvvisa ed eccezionale proliferazione della "mucillagine" verificatasi nel 2024 e dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio nell'anno 2022, limitatamente alle imbarcazioni da pesca che non abbiano già ricevuto indennizzi per la stessa finalità.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno definiti l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 26 Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu

Con il presente articolo, si prevede l'introduzione di interventi diretti al contenimento della diffusione invasiva del granchio blu, disponendo a tal fine che la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore acquacoltura, titolari di concessioni di aree demaniali, per l'esercizio 2025, per l'attività di contenimento, trasporto e smaltimento dei prodotti raccolti non soggetti a commercializzazione.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno definiti l'ammontare degli aiuti, i criteri di ammissibilità e le modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dalla disciplina europea relativa agli aiuti di stato del settore pesca e acquacoltura.

Art. 27 Copertura finanziaria

Viene indicata la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge e individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2025-2027, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 28 Entrata in vigore

Si indica l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

PROGETTO DI LEGGE**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
2025-2027 (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2025)****Art. 1****Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa**

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 2**Alta formazione post-universitaria**

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)) e dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)), a favore dell'alta formazione post-universitaria, sono integrate nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, Titolo 1 Spese correnti, di euro 650.000,00 per gli esercizi 2026 e 2027.

Art. 3**Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci**

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021, dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024)) per contributi al Collegio regionale dei maestri di sci sono integrate, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero - Programma 1 Sport e Tempo libero, Titolo 1 Spese correnti, di euro 50.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 4

Contributo straordinario al Comune di Parma a sostegno del programma di attività nell'ambito di "Parma capitale europea dei giovani 2027"

1. La Regione Emilia-Romagna, perseguitando gli obiettivi di tutela della persona, della sua libertà, della sua integrità fisica e mentale e del suo sviluppo, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera d) e le finalità di promozione e sostegno di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) dello Statuto regionale, è autorizzata a concedere al Comune di Parma un contributo straordinario per la realizzazione delle iniziative nell'ambito di "Parma capitale europea dei giovani 2027".

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.

3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, è disposta, nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 2 Giovani, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 5

Sostegno ai Comuni del cratere di cui all'ordinanza n. 8
del 17 marzo 2021

1. Al fine di promuovere l'attrattività del territorio, la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e la sostenibilità per il post ricostruzione sisma 2012, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi ai Comuni colpiti dal sisma 2012 con particolare riferimento a quelli individuati dall'ordinanza del Commissario delegato n. 8 del 17 marzo 2021 nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

2. Con appositi atti della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

Art. 6

Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 8 della legge regionale n. 20 del 2021, dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 8 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli

esercizi 2025, 2026 e di euro 14.900.000,00 per l'esercizio 2027 e Titolo 2 Spese d'investimento di euro 5.100.000,00 per l'esercizio 2027.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 7

Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2021, dall'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 9 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 1 Spese correnti, di euro 6.000.000,00 per gli esercizi 2025 e 2026 e di euro 11.750.000,00 per l'esercizio 2027.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 8

Interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria versanti, rete idrografica e difesa della costa

1. Per la realizzazione di interventi di potenziamento della manutenzione straordinaria dei versanti, della rete idrografica e di difesa della costa è disposta nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, Titolo 2 Spese di investimento, un'autorizzazione di spesa di euro 11.900.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9

Interventi per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disciplina per la conservazione degli alberi monumentali e dei boschi vetusti) sono integrate nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 335.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 10

Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 11 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2027, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, Titolo 2 Spese d'investimento.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 11

Interventi di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi nelle aree a rischio spopolamento

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire il mantenimento dell'offerta di servizi connessi con il Sistema integrato di educazione e istruzione, dalla nascita ai sei anni, nelle aree a forte rischio di spopolamento appartenenti ai Comuni classificati montani così come definiti dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri, è autorizzata a concedere ai medesimi Comuni contributi per finanziare progetti di consolidamento, riorganizzazione e adeguamento dei servizi scolastici ed educativi, sostenendo in particolare soluzioni innovative e sperimentali rivolte alla fascia di età 0-6 anni.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, Titolo 1 Spese correnti, nel limite massimo di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e Titolo 2 Spese di investimento, nel limite massimo di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Art. 12

Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 16 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 2 (Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia-Romagna) e modificate dall'art. 17 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo

economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, Titolo 1 Spese correnti, di euro 722.727,90 per l'esercizio 2025.

Art. 13

Contributo per i processi di trasformazione degli Enti di formazione professionale accreditati

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)) e dall'art. 18 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 800.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2026.

Art. 14

Progetti finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 2 Formazione professionale, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

Art. 15

Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)), dall'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2021 e dall'art. 20 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, Titolo 1 Spese correnti, di euro 300.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 16

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della patata

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2026 e 2027 a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, per un importo massimo di 700.000,00 euro, in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni che le imprese agricole devono utilizzare e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

Art. 17

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso

1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per le campagne 2026 e 2027, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate, per un importo massimo di 500.000,00 euro in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo, sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della medesima legge regionale.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari

e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.

Art. 18

Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale per la campagna 2027, le autorizzazioni di spesa disposte dall' articolo 3 della Legge regionale 28 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 1.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2027.

Art. 19

Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli, alimentari e ittici di cui all'allegato I del TFUE

1. Al fine di sostenere la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione di prodotti agricoli, alimentari e ittici di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi in favore dei Comuni nel limite massimo di euro 100.000,00 nell'esercizio 2025.

2. La definizione dei criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di stato.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 20

Interventi per la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone dell'Emilia-Romagna

1. Al fine di favorire la conservazione, la tutela e il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne o a duplice attitudine e delle razze equine e asinine autoctone, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi agli Enti selezionatori, riconosciuti ai sensi del D.lgs. 11 maggio 2018 n. 52, detentori dei Libri Genealogici delle razze autoctone dell'Emilia-Romagna

bovine, equine e asinine, per attività di caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della biodiversità.

2. Le razze da sostenerе, i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

Art. 21

Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 18 della legge regionale n. 12 del 2020 modificate dall'art. 17 della legge regionale n. 24 del 2022 e dall'art. 22 della legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 500.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 22

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 24 della legge regionale n. 25 del 2018, dalla legge regionale n. 24 del 2022 e dalla legge regionale n. 18 del 2023 sono integrate, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti di euro di euro 100.000,00 per l'esercizio 2027.

Art. 23

Attività di controllo sulle superfici per erogazione contributi in ambito agricolo

1. Al fine di adempiere in modo più efficace alle funzioni connesse ai controlli sulle superfici, per l'erogazione di contributi e aiuti in ambito agricolo previsti dai Regolamenti europei, la Regione Emilia-Romagna può dotarsi di strumenti di misurazione, ad elevata precisione o tecnologia, nonché dei relativi accessori e manutenzione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 1 Spese correnti, di euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 e Titolo 2 Spese di investimento, di euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Art. 24

Interventi per il potenziamento degli istituti ad indirizzo agrario

1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 27 della legge regionale n. 18 del 2023 sono ridotte, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, Titolo 2 Spese di investimento, di euro 37.971,17 per l'esercizio 2025.

Art. 25

Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegati alla eccezionale proliferazione della "mucillagine" e per l'aumento del prezzo del gasolio

1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, alle imprese ittiche per i periodi di fermo pesca causati dalla improvvisa ed eccezionale proliferazione della "mucillagine" verificatasi nel 2024 e per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio nell'anno 2022, limitatamente alle imbarcazioni da pesca che non abbiano già ricevuto indennizzi per la stessa finalità.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa al "de minimis".

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 26

Interventi straordinari per il contenimento della diffusione invasiva del granchio blu

1. Al fine di contenere la diffusione invasiva del granchio blu, la Regione Emilia-Romagna può concedere contributi alle imprese del settore dell'acquacoltura, titolari di concessioni di aree demaniali, per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025, per l'attività di contenimento, di trasporto e

smaltimento del prodotto raccolto non soggetto a commercializzazione.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti di Stato del settore pesca e acquacoltura.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca, Titolo 1 Spese correnti, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2025.

Art. 27

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2025-2027 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Tabella A

Legge regionale		Missione		Programma		2025	2026	2027
LR 24	1975 FORMAZIONE DI UNA CARTOGRAFIA REGIONALE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1.611.000,00	1.611.000,00	1.611.000,00
LR 19	1976 RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELIBERA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE			3	Trasporto per vie d'acqua	650.000,00	650.000,00	650.000,00
LR 39	1980 NORME PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	4	Istruzione e diritto allo studio	3	Edilizia scolastica	96.000,00	0,00	0,00
LR 42	1984 NUOVE NORME IN MATERIA DI ENTI DI BONIFICA, DELLE AREE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE	16	Agricoltura, politiche agricole e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2.120.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
LR 30	1992 PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	800.000,00	800.000,00
LR 27	1995 CONTRIBUTO ALLA FONDAMENTAZIONE ARTURO TOSCANINI	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.000.000,00	2.548.000,00	2.548.000,00
LR 27	2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	205.000,00	205.000,00	205.000,00
LR 15	2003 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15/11/2001 N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	15	Policie per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LR 7	2010 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010-2012. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
LR 9	2013 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LR 13	2013 RATIFICA DELL'INTESA PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5	Arte protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	195.000,00	195.000,00	195.000,00

